

# **IRCE S.p.A.**

## **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **PROCEDURA**

**ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate  
adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,  
come successivamente integrato e modificato da ultimo con la delibera  
n. 21624 del 10 dicembre 2020**

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI E RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RUOLI E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>5</b>
	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE .....	5
	COMITATO PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	5
	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.....	5
	ESPONENTI AZIENDALI.....	6
<b>3</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>OPERAZIONI RILEVANTI .....</b>	<b>8</b>
	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA .....	8
	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA.....	9
<b>6</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI .....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI .....</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI.....</b>	<b>14</b>
	MODALITÀ DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	14
	PRESIDI ALTERNATIVI .....	15
	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	16
<b>10</b>	<b>OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE .....</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO.....</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	<b>INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....</b>	<b>17</b>
	INFORMATIVA INTERNA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	17
	INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	17
	INFORMATIVA PERIODICA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE VIGENTE, NELLA RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNUALE LA SOCIETÀ DEVE FORNIRE INFORMAZIONE SU: .....	18
	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 1, DEL TUF.....	18
<b>13</b>	<b>DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE .....</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE .....</b>	<b>19</b>
<b>15</b>	<b>PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE.....</b>	<b>19</b>

## PREMESSA

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società e delle società controllate possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi poste in essere dalla Società direttamente ovvero per il tramite delle società controllate, secondo quanto previsto:

- a) dall'art.4 del Regolamento Consob n.17221/2010, come da ultimo modificato dalla delibera Consob n.21624/2020, in attuazione dell'art.2391 – *bis* (Operazioni con Parti Correlate) del Codice Civile;
- b) dalla Circolare 285/13 alla Parte Terza, Capitolo 11, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- c) dal principio contabile IAS 24 "Informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate", con specifico riguardo alle definizioni di "Parte Correlata" e "Soggetti Connessi".

La presente procedura e le relative modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società [www.irce.it](http://www.irce.it).

## 1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

**Amministratori indipendenti**: si intendono, in conformità a quanto indicato dalla Comunicazione Interpretativa, quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

**Amministratori indipendenti non correlati**: si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

**Amministratori coinvolti nell'operazione**: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse per conto proprio o di terzi in conflitto con quello della società.

**Comunicazione interpretativa**: Comunicazione n. DEM/10078683 del 24/09/2010, avente ad oggetto Indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

**Esponenti Aziendali**: gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale ed i Dirigenti con responsabilità strategiche

**I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole"** sono definiti nell'IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28.

In particolare per Influenza notevole s'intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- iii. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- iv. l'interscambio di personale dirigente;

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**Operazioni:** le transazioni identificate ai sensi del paragrafo 4 della presente procedura.

**Parti Correlate:** i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 3 della presente procedura.

**Regolamento Emittenti:** Regolamento n.11971 del 14 maggio 1999, da ultimo modificato con le delibere n. 21623 e n.21625 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

**Regolamento PC:** Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato con la delibera n.21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.

**Società collegate:** sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (art. 2359, co.3, Codice Civile)

**Joint Venture:** una Joint Venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

**TUF:** Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, D. Lgs. 58 del 24 febbraio, 1998, aggiornato con le modifiche apportate dalla L.178 del 30 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, e dal D.lgs. 17 del 2 febbraio 2021, in vigore dal 11 marzo 2021.

**Società di minori dimensioni:** le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

## 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

### Approvazione della Procedura

Il Consiglio di Amministrazione approva la procedura con parti correlate e le relative modifiche previo parere favorevole e vincolante degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

### Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate (nel seguito anche definito "il **Comitato**") è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della costituzione può nominare il Presidente del Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. Il Comitato definisce, anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento, le proprie regole di funzionamento.

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate effettua tutte le attività richieste dal Regolamento e dalla presente Procedura e, in particolare con riferimento alle operazioni di minore e di maggiore rilevanza, rilascia (prima dell'approvazione delle operazioni medesime) un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, tale parere dev'essere sempre allegato al verbale della riunione del comitato sia in caso di operazioni di maggiore che di minore rilevanza.

### Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto predisponde e tiene aggiornato l'Elenco delle Parti Correlate così come individuate nel paragrafo 3 della Procedura. La predisposizione/aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate è effettuata:

- a) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto degli Esponenti Aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- b) sulla base delle comunicazioni effettuate dalle Parti Correlate Dirette ed Indirette; ciascuna Parte Correlata è infatti tenuta a fornire alla Società i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate, Dirette o Indirette, esistenti, aggiornando di volta in volta e tempestivamente le informazioni precedentemente rese. Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte dell'emittente che abbia omesso tale informativa, così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile, e che abbia omesso l'informativa rilevante, sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'autorità competente, derivante all'emittente dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

Il Dirigente Preposto inoltre verifica, a seguito delle segnalazioni disciplinate al successivo paragrafo 8 da parte degli Esponenti Aziendali, la natura delle operazioni segnalate ed avvia, se del caso, gli iter procedurali disciplinati al successivo paragrafo 9.

### Esponenti Aziendali

Gli Esponenti Aziendali effettuano le verifiche preliminari al fine di identificare un'eventuale operazione con Parti Correlate secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 8.

## **3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

La Società identifica le proprie Parti Correlate ed i relativi Soggetti Connessi sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti aziendali, compresi quelli delle società controllate, e dai Dirigenti con responsabilità strategiche. Gli Esponenti Aziendali e i Dirigenti con responsabilità strategiche cooperano con la Società al fine di consentire un censimento corretto, completo ed aggiornato, e segnalano tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie al verificarsi di circostanze che modifichino la qualifica di Parti Correlate o di Soggetti Connessi. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri individuati dai principi contabili internazionali di volta in volta in vigore (IAS 24), sono quindi **Parti Correlate le persone o le entità che sono correlate alla società che redige il bilancio, in particolare:**

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla società che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto della società che redige bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sulla società che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata alla società che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) L'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) Un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità;
  - (iii) Entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) Un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) L'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore di dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) L'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identifica al punto (a);
  - (vii) Una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o di una sua controllante.

I Dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

I dati delle Parti Correlate persone fisiche sono ordinati e gestiti per mezzo di una specifica banca dati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

## 4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Per "operazione con parti correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra una società ed una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" (Appendice al Regolamento PC).**

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (IAS 24).

Nei contratti con parti correlate non sarà possibile prevedere clausole di rinnovo annuale automatico del rapporto stesso.

Sono incluse tra le operazioni con parti correlate ai fini delle presenti Procedure:

- a) le fusioni che coinvolgano IRCE e una parte correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di IRCE nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra IRCE e altra società sottoposta a comune controllo con IRCE medesima;
- b) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali IRCE, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa;
- c) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di IRCE viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di IRCE;
- d) gli aumenti di capitale di IRCE con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- e) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con responsabilità strategiche, anche con riferimento ad eventuali cariche rivestite e/o incarichi svolti in società controllate (esentabile solo nel caso in cui sussistano i requisiti descritti *infra* al paragrafo 6).

Sono altresì disciplinate dalla presente Procedura le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IRCE che, per quanto compiute da una società controllata di IRCE, siano riconducibili ad

IRCE medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa a cui si rinvia.

## 5 OPERAZIONI RILEVANTI

Sono considerate rilevanti:

- a) tutte le Operazioni di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto;
- b) tutte le Operazioni non qualificate come di importo esiguo.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni Operazione realizzata dalla Società o dalle sue controllate.

Le Operazioni rilevanti si suddividono in:

- a) Operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Operazioni di minore rilevanza.

### IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

IRCE considera "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento PC sia superiore alla soglia del 5% ("Soglia di Rilevanza").

- a) **Indice di rilevanza del controvalore**, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- c) **Indice di rilevanza delle passività**, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie indicate, da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia ad IRCE, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, fatti salvi i casi di esenzione.



## IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi “operazioni di minore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da IRCE direttamente o per il tramite di società controllate, che siano:

- a) Inferiori alle soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza; e
- b) Maggiori delle soglie previste per le operazioni esigue (vedi successivo paragrafo 6.e);

escludendosi inoltre le ulteriori operazioni individuate come esenti ai sensi del successivo paragrafo 6.

## **6 IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE.**

Le disposizioni della Procedura non si applicano:

- a) **alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità alla politica di remunerazione e quantificate sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;**
- b) **alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma terzo, del codice civile;**
- c) **alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;**

Ai fini dell’esclusione di cui ai punti a), b) e c), è necessario che:

- IRCE abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea di IRCE una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e qualificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

- d) **ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive;**
- e) **alle operazioni di importo esiguo;**

Ai fini della presente Procedura per “operazioni di importo esiguo” si intendono le operazioni che non superino le soglie di esiguità di cui alla tabella sottostante identificate per tipologia di operazione e di controparte, il cui importo permette di escludere, in considerazione delle dimensioni delle Società, operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori.

Tipologie di operazioni	Controparte	
	Persone Fisiche	Persone Giuridiche
Remunerazioni	250.000,00	n.a.
Consulenze professionali	250.000,00	250.000,00
Acquisto/vendita di beni/servizi	250.000,00	350.000,00
Altre operazioni (acquisizioni/cessioni di partecip., rami d'azienda, altre attività immobilizzate, ecc.)	350.000,00	500.000,00

Qualora le operazioni non rientrassero nelle categorie riportate in tabella si applica la soglia di € 250.000,00.

- f) **alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni ivi inclusi gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 c.c, le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criteri di attribuzione delle azioni proporzionale, le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previsto dall'articolo 2445 cc e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico;**
- g) **alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza;**
- h) **alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;**

Per operazioni "**ordinarie**" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di IRCE e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "**concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Interpretativa. Gli elementi della definizione di "operazione ordinaria" sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare:

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di

esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza escluse, la società comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione e nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Gli amministratori indipendenti verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard comunicate agli stessi ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera c) punto i) del Regolamento PC.

Inoltre, gli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione almeno con riferimento alle operazioni di maggior rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base annuale.

**i) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi";**

Fermo restando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 12 della presente Procedura, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a IRCE<sup>1</sup>.

Si presumono sussistere interessi significativi quando:

- la Parte Correlata detenga una partecipazione superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;
- la Parte Correlata abbia comunque il diritto a percepire utili superiori al 20% nella società controllata o collegata
- la Parte Correlata detenga altri strumenti finanziari il cui valore o i cui diritti siano influenzati dai risultati economici della società controllata o collegata, in misura parimenti significativa. Se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il "peso" della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;
- la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata.

---

<sup>1</sup> Secondo la Comunicazione Interpretativa, ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Appendice n. 1 del Regolamento.

## 7 ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI

Gli Amministratori coinvolti nell'operazione devono astenersi dalla votazione sulla stessa, sia che l'operazione sia di maggiore o di minore rilevanza; è consentita la partecipazione alla discussione per fornire ogni informazione utile.

Gli Amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo ma sono esclusi da quello deliberativo.

Si ritengono coinvolti gli Amministratori che hanno nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Resta fermo che l'Amministratore portatore di interessi deve darne completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve astenersi dal compiere l'operazione ed investire della relativa decisione l'organo amministrativo.

## 8 INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

Preventivamente all'avvio di una trattativa o comunque alla definizione di un'operazione, per conto della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, l'Esponente Aziendale coinvolto:

- a) verifica, facendo riferimento ai dati informativi riportati nell'Elenco Parti Correlate se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, avvalendosi del supporto del Dirigente Preposto;
- b) verifica se l'operazione avviene con e tra società controllate e/o collegate non soggette ad interessi significativi di altre parti correlate ai fini dell'applicazione dell'esenzione descritta al paragrafo 6.i della presente procedura;
- c) qualora, ad esito delle verifiche sub a) e b), l'Esponente Aziendale accerti che la controparte risulti Parte Correlata e che non si possano applicare le esenzioni di cui al paragrafo 6. della Procedura, comunica tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni relative all'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte;
- motivazioni dell'operazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
- in caso di operazioni a condizioni ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il Dirigente Preposto, ricevuta la comunicazione di cui sopra, valuta tempestivamente:

- a) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
- b) se siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 6;
- c) se l'operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ovvero come operazione di minore rilevanza.

Inoltre ai fini delle verifiche circa l'eventuale rilevanza dell'operazione di cui al precedente punto c), il Dirigente Preposto si attiene ai seguenti criteri:

- il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
- le operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse, nel corso di uno stesso esercizio sociale, con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, dovranno essere tra loro sommate: in particolare, in un primo momento si determina la rilevanza di ogni singola operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili e, successivamente, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, si sommano i risultati relativi a ciascun indice;
- ove non diversamente specificato (in particolare, articolo 5, comma 2, del Regolamento PC), le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Conseguentemente, con particolare riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario (cfr. Comunicazione Interpretativa).

Nel caso in cui il Dirigente Preposto, ad esito delle attività di verifica di cui sopra:

- a) confermi che la controparte dell'operazione è una Parte Correlate;
- b) accerti che non siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 6 e, conseguentemente, accerti che l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza;
- c) ottenga riscontro favorevole dell'Presidente di Consiglio di Amministrazione in merito all'intenzione di procedere con le attività finalizzate all'eventuale definizione dell'Operazione;
- d) comunica per iscritto e senza indugio la rilevanza dell'operazione ai sensi della Procedura al Presidente del Comitato ed all'Esponente Aziendale Responsabile, ed avvia l'iter procedurale disciplinato al successivo paragrafo 9.

## 9 PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI

### Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni

Verificata, ad esito delle attività di cui al precedente paragrafo 8, la qualificazione dell'operazione quale operazione di maggiore o minore rilevanza ai sensi della Procedura, il Dirigente Preposto invia una scheda illustrativa dell'operazione e la documentazione di supporto esistente al Comitato, che potrà richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni.

La scheda illustrativa dell'operazione, la documentazione di supporto e le eventuali perizie richieste ai sensi del successivo capoverso, vengono trasmesse al Comitato con congruo anticipo rispetto alla riunione del Comitato relativa alla predisposizione del parere motivato sull'operazione, che poi sarà allegato al verbale della riunione del comitato.

Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione. Il Comitato, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di IRCE al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla riunione, alla quale può assistere il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle strutture IRCE e/o delle società del Gruppo coinvolte nelle operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso. La documentazione messa a disposizione del Comitato, le eventuali osservazioni da questo formulate nonché il parere del Comitato viene quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione – o al diverso organo competente - entro cinque (5) giorni precedenti la riunione chiamata a deliberare sull'operazione, salvo comprovate ragioni di urgenza o problematiche specificatamente descritte.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell'Allegato 4 del Regolamento Consob n.17221. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con IRCE, la controllante di IRCE o le società controllate di IRCE non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato illustra al Consiglio il motivato parere non vincolante del Comitato medesimo, gli Amministratori eventualmente coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi.

Ove l'operazione sia approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata da rendere ai sensi dell'art. 7 lettera f) del Regolamento PC.

Il verbale della deliberazione di approvazione, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal comitato degli amministratori indipendenti, e, se presente del parere dell'esperto indipendente.

Qualora il parere del Comitato sia negativo, l'organo competente può ugualmente approvare l'operazione, in questo caso, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare vigente, un documento contenente le seguenti informazioni relative alle operazioni

approvate nonostante il parere negativo del Comitato: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato.

Salvo quanto sopra indicato, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, è previsto che:

- a) Le delibere siano sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione
- b) che il Consiglio di Amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinate alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati, tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- c) Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364 comma 1, numero 5) del codice civile, in tal caso, ferme le maggioranze assembleari prescritte dalla legge e dallo statuto, non si potrà procedere all'esecuzione dell'operazione con parte correlata qualora:
  - I soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, e
  - La maggioranza dei soci non correlati votanti, esclusi dunque gli eventuali astenuti, esprima voto contrario all'operazione.

La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

#### Disciplina in deroga per le Società quotate di minori dimensioni

Ferme le disposizioni dell'articolo 12 della presente procedura e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, come indicato nell'art 10 del Regolamento PC, la Società fino a quando manterrà i requisiti per essere considerata "società quotata di minori dimensioni" potrà applicare alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza.

#### Presidi Alternativi

Laddove uno o più componenti del Comitato si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere non vincolante dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di designare un esperto indipendente. In caso di ricorso al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

### Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione rilevante è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

## **10 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE**

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 8, qualora un Responsabile di Direzione/Funzione Aziendale, in forza delle deleghe conferitegli, esamini, approvi o intenda sottoporre all'esame/approvazione del Consiglio di Amministrazione di IRCE un'operazione con Parti Correlate da concludersi per il tramite di una società controllata<sup>2</sup>, questo è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Preposto affinché possa effettuare le verifiche di cui al paragrafo 8.

Nel caso in cui, ad esito delle attività sopra descritte, l'operazione possa essere qualificata come di Maggiore o di Minore rilevanza, si applicheranno le procedure di cui al paragrafo 9 delle presenti Procedure.

## **11 PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO**

Ai fini della presente Procedura il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con le stesse parti Correlate o determinate categorie di parti correlate, applicando la procedura indicata nel precedente paragrafo 9. Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno, si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Il Dirigente Preposto rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro, come indicato all'art. 12 del Regolamento PC.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia superiore alle soglie delle operazioni di maggior rilevanza.

---

<sup>2</sup> A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile, anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.



## **12 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

Il Dirigente Preposto, con il supporto degli Esponenti Aziendali coinvolti, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni rilevanti e sull'attuazione delle eventuali delibere quadro approvate dal Consiglio di Amministrazione nel trimestre di riferimento.

### Informativa al Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento PC nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art.2429, secondo comma, cc ovvero dell'art. 153 del TUF.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 150 TUF).

### Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 del Regolamento PC, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la Società in relazione alla tipologia di operazione predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento PC e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza identificata, è predisposto un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento PC contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Tale documento è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Qualora le operazioni che determinano il superamento della suddetta soglia di rilevanza siano compiute da società controllate da IRCE, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Nei termini precedentemente indicati la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Regolamento PC, qualora la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 comma 4 e 71 del Regolamento

Emittenti, pubblica un unico documento che contiene informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento PC e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Informativa periodica in applicazione della legge vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale la Società deve fornire informazione su:

- le singole operazioni di maggior rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le ulteriori singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole operazioni di maggior rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art.17 del regolamento (UE) n.596/2014 quest'ultimo riposta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- descrizione dell'operazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 5.1 delle presenti Procedure e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento PC;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalle presenti Procedure ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento PC;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

### **13 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA**

La Procedura è messa a disposizione delle Direzioni/Funzioni aziendali.

La Procedura è altresì trasmessa ai legali rappresentanti e alle Funzioni aziendali delle controllate o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IRCE, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, ne recepiscano e ne osservino le disposizioni, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura medesima, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle rispettive strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le controllate esercitano il controllo.

In particolare le società controllate sono tenute a fornire ad IRCE tutte le informazioni necessarie per la predisposizione degli adempimenti informativi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

### **14 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE**

La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di IRCE con il parere favorevole degli amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione procedere alla revisione della presente procedura, tenendo conto, tra l'altro, della normativa tempo per tempo vigente.

### **15 PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE**

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.irce.it](http://www.irce.it), alla sezione Investor Page/Corporate Governance, e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile.